



Prot 158326/RU

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione dell' Agenzia;

Visto il Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il Decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 548 recante le procedure semplificate di accertamento doganale;

Vista la Legge 25 luglio 2000, n. 213 recante le norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci;

Visto il Decreto 7 dicembre 2000 concernente le autorizzazioni e le modalità delle procedure semplificate e successive modifiche;

Visto il Regolamento 1° luglio 2010 recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell' Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (d'ora in poi denominato CDC);

Visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, recante le disposizioni di applicazione del CDC (d'ora in poi denominato DAC);

Considerate le modifiche normative, introdotte nelle DAC con il Regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008, in materia di autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e alle procedure semplificate di transito ed, in particolare, l'art. 253 quater, par. 1 delle DAC che armonizza i criteri e le condizioni previsti per il rilascio dell'autorizzazione della procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione con quelli disposti per il rilascio del certificato AEO - semplificazioni doganali e AEO - semplificazioni doganali/sicurezza;

Vista la Circolare n. 45/D del 30 dicembre 2008 relativa alle nuove disposizioni introdotte dal suddetto Regolamento (CE) n. 1192 /2008;

Considerati gli artt. 372, par. 1, lett. d) ed e), e 398 e segg. delle DAC che disciplinano lo statuto di speditore e di destinatario autorizzato nel regime del transito comunitario;

Considerati gli artt. 44, par. 1, lett. d) ed e), e 65 e segg. dell'Appendice I della Convenzione sul Transito comune (d'ora in poi CTC), che disciplinano lo statuto di speditore e di destinatario autorizzato nel regime del transito comune;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare la disciplina nazionale relativa alle autorizzazioni semplificate citate, armonizzandola alle nuove disposizioni comunitarie in materia, anche ridefinendo i criteri per l'individuazione delle autorità competenti all'adozione dei provvedimenti autorizzativi;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 24 novembre 2010;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sono disciplinati, nella presente determinazione, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, di gestione e di controllo delle procedure semplificate di:

- a) dichiarazione incompleta di cui all'art. 76, par. 1, lett. a), del CDC;
- b) dichiarazione semplificata e di domiciliazione di cui all'art. 76, par. 1, lett. b) e c), del CDC;
- c) speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune di cui all'art. 76, par. 4, del CDC, limitatamente all'art. 372, par.1, lett. d) ed e), delle DAC e all'art. 44, par. 1, lett. d) ed e), dell'Appendice I della CTC.

Art. 2

Condizioni e requisiti

1. I soggetti richiedenti le procedure semplificate di cui all'art. 1, lett. a), b) e c), per proprio conto o in qualità di rappresentante, devono soddisfare le condizioni ed i requisiti previsti dagli artt. 253 e seguenti delle DAC relative alle medesime procedure e ai regimi specifici richiesti.

2. In casi debitamente giustificati, l'autorità doganale può accettare una dichiarazione incompleta a condizione che la stessa contenga almeno i dati richiesti dall'allegato 30 bis delle DAC o sia corredata quantomeno dai documenti necessari per il regime prescelto.

3. L'autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) abitudine nel compimento di operazioni doganali;
- b) comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l'altro, dall'assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell'istanza;
- c) osservanza delle condizioni previste dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche concernente le "Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso";
- d) comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda;
- e) esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti;
- f) esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all'organo di rilascio dell'autorizzazione di effettuare i controlli doganali appropriati e di identificare gli eventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione.

Ai fini della presente determinazione si intende per

- infrazione grave: l'aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna anche a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, le violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista dall'art. 295 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- infrazioni reiterate: l'aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, violazioni che, per loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

4. Ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, l'autorizzazione alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune è concessa alle ulteriori condizioni sotto riportate:

- a) il soggetto richiedente disponga di una garanzia globale o di dispensa dalla medesima;
- b) il soggetto richiedente sia stabilito nella Comunità; tuttavia l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita in applicazione dell'art. 273, par. 1, lett. a), delle DAC;
- c) l'Ufficio delle dogane competente possa assicurare la vigilanza ed il controllo del regime, senza impiego di risorse sproporzionato rispetto alle necessità del soggetto beneficiario.

5. Quando il soggetto richiedente è titolare di un certificato AEO, di cui all'art. 14 bis, par. 1), lett. a) oppure c), delle DAC, i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del citato comma 3 sono da considerarsi soddisfatti, ai sensi dell'art. 253 quater, par. 2, delle DAC, per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, e, ai sensi dell'art. 373, par. 3, delle DAC, per le procedure semplificate del transito comunitario/comune.

6. L'autorizzazione alle procedure semplificate è subordinata altresì all'utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c).

Art. 3

Merci oggetto delle procedure

1. Le dichiarazioni incomplete possono riguardare le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.

2. Le autorizzazioni alla dichiarazione semplificata, alla procedura di domiciliazione e alle procedure semplificate di speditore/destinatario del transito comunitario/comune possono riguardare:

- a) tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed agricole;
- b) tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a soggetti intermediari.

Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario e dal tipo di autorizzazione concessa, le seguenti merci:

1. armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993;
2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all'allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche;
3. materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall'allegato della Direttiva 93/7/CEE del Consiglio;
5. esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche.

I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95.

L'elenco delle merci escluse di cui sopra può essere modificato con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. Per la procedura di dichiarazione incompleta, le istanze sono redatte secondo il modello di cui all'allegato "A" della presente determinazione a nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante e presentate all'Ufficio delle dogane competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1.

Esse devono contenere l'impegno ad inserire nelle dichiarazioni doganali i dati previsti dall'allegato 30 bis delle DAC, a comunicare entro il termine di un mese le indicazioni mancanti all'Ufficio delle dogane competente o, in caso di presentazione di documenti ridotti, a consegnare allo stesso Ufficio gli altri documenti necessari alla dichiarazione entro il medesimo periodo di tempo.

Tali termini decorrono dalla data di accettazione della dichiarazione medesima e possono essere prorogati sussistendo le condizioni previste dall'art. 256, par. 1, delle DAC.

2. Per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, le istanze sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 67 delle DAC (allegato "B" della presente determinazione) a nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante e presentate all'organo competente al rilascio ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Il richiedente allega all'istanza i certificati richiesti, o le eventuali autocertificazioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatte secondo il modello di cui all'allegato "B1" contenente altresì l'esplicito impegno a prestare un'apposita garanzia, nella misura determinata dall'Ufficio delle dogane competente.

3. Per le procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune, le istanze sono redatte secondo il modello di cui agli allegati "C" e/o "D" della presente determinazione, sottoscritte dal richiedente o da un suo rappresentante e presentate all'organo competente al rilascio ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Art. 5

Organo competente alla valutazione dell'istanza e al rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta sono rilasciate al soggetto richiedente dall'Ufficio delle dogane competente per il luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione.

2. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e alla procedura di dichiarazione semplificata sono rilasciate dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale o, per i Centri di assistenza doganale (d'ora in poi CAD), dalla Direzione regionale, interregionale o provinciale territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale.

3. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune sono rilasciate al soggetto richiedente dall'Ufficio delle dogane o, per i CAD, dalla Direzione regionale, interregionale o provinciale territorialmente competenti in relazione al luogo in cui il medesimo tiene la contabilità principale.

4. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui ai commi precedenti non sono accettate se:

- a) non sono conformi ai modelli previsti ai commi 1, 2 e 3 dal precedente art. 4 rispettivamente per le autorizzazioni alla dichiarazione incompleta, semplificata o di domiciliazione e alle procedure semplificate di speditore/destinatario;

- b) al momento della presentazione dell'istanza il richiedente è stato condannato, anche a titolo non definitivo, per un reato grave connesso alla sua attività economica oppure è oggetto di una procedura fallimentare.

La mancata accettazione è comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Le autorizzazioni, di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono concesse in mancanza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 2.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle dichiarazioni semplificate, alle procedure di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato, gli organi competenti effettuano la verifica dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, con le medesime modalità seguite ai fini del rilascio delle certificazioni AEO. Restano ferme le altre disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti ed i controlli da parte degli uffici doganali competenti per i luoghi di partenza e di arrivo delle merci.

7. L'ammissione dei CAD alle procedure di cui all'art. 1 è contenuta, se richiesta e ricorrendone i presupposti e le condizioni, nell'autorizzazione all'esercizio del CAD stesso di cui al Decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.

Art. 6

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla procedura domiciliata e alla dichiarazione semplificata hanno validità su tutto il territorio nazionale.

2. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di speditore autorizzato per il regime del transito comunitario/comune hanno validità, come luogo di partenza delle merci, per tutti i luoghi indicati nelle stesse e sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario/comune che iniziano nel territorio nazionale.

3. Le autorizzazioni alla procedura di destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune hanno validità, come luogo di arrivo delle merci, per tutti i luoghi indicati nella stessa e sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario/comune che si concludono nel territorio nazionale.

Art. 7

Contenuto delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, lett. a), redatte secondo il modello A1 allegato contengono, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte 1, del titolo IX delle DAC anche, qualora necessaria, l'indicazione dell'importo della garanzia da prestare in relazione al regime doganale prescelto e del termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o presentati i documenti mancanti.
2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione contiene i dati di cui al relativo modulo di autorizzazione previsto dall'allegato 67 delle DAC (allegato B2).
3. L'autorizzazione alla procedura semplificata di speditore autorizzato, per il regime di transito comunitario/comune, contiene i dati previsti rispettivamente dagli artt. da 398 a 402 delle DAC e dagli artt. da 65 a 71 dell'Appendice I della CTC; l'autorizzazione alla procedura di destinatario autorizzato, per il regime di transito comunitario/comune, contiene i dati previsti dagli artt. da 406 a 408 delle DAC e dagli artt. da 72 a 74 dell'Appendice I della CTC. Le medesime autorizzazioni sono redatte rispettivamente secondo i modelli allegato C1 e D1.
4. Per le procedure semplificate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), l'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali definisce le rispettive istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, considerando per le procedure di domiciliazione anche:
 - a) il momento in cui l'operatore può accedere al carico e disporre delle merci o spedire le stesse verso Paesi terzi, in conformità con le norme comunitarie;
 - b) le modalità relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli contenenti le merci in uscita dal territorio doganale;
 - c) le modalità di preavviso e di iscrizione delle merci nelle apposite scritture, in conformità con le norme comunitarie, utili in caso di non funzionamento del sistema informatizzato;
 - d) il termine non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare necessaria in caso di non funzionamento del sistema informatizzato.

Art. 8

Sospensione

1. L'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata, per la procedura di domiciliazione o per le procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune è sospesa dall'organo che ha concesso l'autorizzazione:

- a) se è stata rilevata l'inosservanza dei criteri e delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente determinazione;
- b) se il titolare dell'autorizzazione abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali, fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane;
- c) su richiesta del titolare dell'autorizzazione che si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni relativi ad un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione.

2. In presenza della fattispecie di cui al comma 1, lett. a), l'organo di rilascio comunica l'inosservanza rilevata al titolare dell'autorizzazione che può regolarizzare la situazione o fornire giustificazioni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione. In mancanza della suddetta regolarizzazione, l'organo di rilascio sospende l'autorizzazione per un periodo di 30 giorni di calendario, per consentire al titolare dell'autorizzazione di prendere i provvedimenti necessari per ripristinare l'osservanza dei criteri e condizioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente determinazione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni di calendario, qualora il titolare della medesima provi di poter adempiere alle richieste entro il periodo di proroga.

Quando il titolare dell'autorizzazione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che devono essere rispettati ai fini dell'autorizzazione, l'organo di rilascio revoca la sospensione e ne informa il titolare dell'autorizzazione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo di sospensione stabilito.

In presenza della fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'organo di rilascio sospende l'autorizzazione fino al termine del procedimento penale.

Art. 9

Revoca e modifica

1. Senza pregiudizio dell'art. 9 del CDC, l'organo di rilascio revoca l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e semplificata di speditore/destinatario autorizzato per il regime di transito comunitario/comune, nei seguenti casi:

- a) se il titolare dell'autorizzazione non regolarizza la situazione nei modi di cui al precedente art. 8, relativo ai casi di sospensione;
- b) se il titolare dell'autorizzazione ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione sia demandata alle dogane e se non è previsto un ulteriore diritto di appello;
- c) su richiesta del titolare dell'autorizzazione;
- d) mancato utilizzo del beneficio per oltre un anno.

2. Le autorizzazioni, di cui al comma 1, sono modificate qualora un fattore emerso successivamente al rilascio dell'autorizzazione ne influenza il contenuto o intervengono modifiche di uno o più elementi costitutivi dell'autorizzazione.

Art. 10

Obblighi del soggetto autorizzato alla procedura semplificata

1. Il soggetto autorizzato alle procedure di cui all'art. 1 deve in ogni caso conformarsi agli obblighi e alle condizioni prescritti dalle disposizioni delle DAC in relazione agli specifici regimi autorizzati, nonché alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata e nel relativo disciplinare. Il soggetto è tenuto, inoltre, a comunicare all'organo che ha concesso l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale la stessa è stata rilasciata.

Art. 11

Luoghi di arrivo o partenza delle merci.

1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

2. Le merci oggetto della procedura di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di transito comunitario/comune di cui all'art. 1, commi 2 e 3, vengono spedite/ricevute nei luoghi previsti dall'autorizzazione.

3. Ogni integrazione e variazione dei luoghi autorizzati è oggetto di apposito provvedimento integrativo dell'autorizzazione precedentemente emessa.

Art. 12

Controlli e riscontri tecnici saltuari

1. Gli Uffici delle dogane competenti procedono almeno semestralmente, in via ordinaria, a monitorare le autorizzazioni rilasciate di cui al comma 1 dell'art. 1 effettuando controlli, basati sia sull'analisi dei rischi che a campione, delle scritture e della contabilità aziendale del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale è stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche con le dichiarazioni presentate; effettuano, altresì, controlli straordinari in qualsiasi momento senza preavviso. Inoltre eseguono riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte e spedite.

2. Per le autorizzazioni concesse ad un richiedente stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio viene effettuato un monitoraggio ogni quattro mesi.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In applicazione dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1192/2008, le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e alla procedura di dichiarazione semplificata in corso di validità, rilasciate sulla base della disciplina precedente al citato regolamento, saranno adeguate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti entro il 1° gennaio 2012.

A tal fine, i soggetti, compresi i CAD, interessati a mantenere la semplificazione dopo la data di cui sopra, presenteranno istanza all'organo di rilascio competente di cui all'art. 5,

comma 2, secondo le modalità e i criteri indicati nella presente determinazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporterà la decadenza dell'autorizzazione dal 1° gennaio 2012, salva la facoltà di presentare una nuova istanza.

Resta fermo il regime sanzionatorio, amministrativo e penale, applicabile in caso di difformità riscontrate e nei casi di falsità delle dichiarazioni rilasciate all'Ufficio delle dogane.

3. Avverso i provvedimenti di cui agli artt. 5, commi 4, 8 e 9, emessi dagli Uffici delle dogane, è proponibile ricorso alla Direzione regionale, interregionale ovvero provinciale territorialmente competente oppure ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente rispettivamente entro 30 giorni ovvero entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento; nel caso in cui i suddetti provvedimenti siano emessi dalle Direzioni regionali, interregionali e provinciali è proponibile ricorso unicamente in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

4. La presente Determinazione sostituisce il Decreto 7 dicembre 2000 e successive modifiche.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Direttore dell'Agenzia
Dott. Giuseppe Peleggi¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93